SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1543)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CRAXI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ALTISSIMO)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(FALCUCCI)

col Ministro della Difesa
(SPADOLINI)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
(GULLOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro
(GORIA)

col Ministro per l'Ecologia
(ZANONE)

col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
(GRANELLI)

col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
(ZAMBERLETTI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985

Istituzione dell'Istituto geologico nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali - Tutela dell'ambiente)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. La 10ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 25 luglio 1984, approvava all'unanimità un ordine del giorno che intendeva sottolineare l'inderogabile esigenza della riforma del servizio geologico, cui riconosceva un ruolo fondamentale per la conoscenza e l'utilizzazione del territorio.

La formulazione di quell'ordine del giorno stava a dimostrare la piena consapevolezza della necessità che i problemi posti dalla diffusa e multiforme vulnerabilità geologica e idraulica nel nostro territorio fossero affrontati non da strutture parcellizzate, sorte sotto la spinta del puntuale manifestarsi di fenomeni di dissesto del territorio, ma da una struttura unitaria, finalmente dotata dei mezzi per impostare e realizzare seri programmi di ricerca ed esprimere un attivo ruolo informativo, propositivo e di coordinamento.

Questa struttura unitaria non poteva che essere rappresentata dall'attuale servizio geologico, che istituzionalmente svolge nel nostro ordinamento compiti di studio, ricerca e consulenza nel campo delle scienze della terra ed ha accumulato nel tempo un inestimabile patrimonio di conoscenze e di esperienze. Si trattava di por mano ad una sua riforma che, ripensandone ed ampliandone le attribuzioni, gli desse non solo maggiori mezzi ma principalmente una nuova struttura, caratterizzata da ampia autonomia.

Le indicazioni di metodo date dalla Commissione e che il Governo ritiene d'aver raccolto e coerentemente sviluppato appaiono in perfetta sintonia con le linee di tendenza dell'organizzazione dei servizi geologici statali operanti nei paesi europei.

Una rapida sintesi di alcuni parametri relativi ai servizi geologici di Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito mostra la ben diversa dotazione di mezzi personali e reali posta a disposizione di strutture che svolgono nei rispettivi paesi compiti analoghi a quelli del servizio geologico nazionale.

Per quel che riguarda la Francia, di fronte agli oltre 500.000 chilometri quadrati di superficie e ad una popolazione che supera i 50 milioni di abitanti, il *Service Géologique Nationale* — inquadrato nel *Bureau des recherches géologiques et minières* (BRGM) — ha avuto nel 1983 un bilancio annuale superiore a 17,6 milioni di dollari/eq. Il bilancio globale, invece, riferito sia al finanziamento del Ministero vigilante, che è quello dello sviluppo industriale, sia all'apporto delle convenzioni, stipulate con terzi per lavori professionali nel territorio francese e in quelli d'oltremare, assomma, nello stesso anno, ad oltre 115 milioni di dollari.

Il Servizio ha una sede centrale, con 250 dipendenti, nonchè 6 delegazioni regionali più un consistente numero di sedi all'estero sparse nei vari continenti; in tutti questi uffici operano circa 2.000 altri addetti (ricercatori, tecnici ed amministratori, operanti in prevalenza a tempo pieno). La produttività è altissima in tutti i settori anche perchè quel Servizio può avvalersi della collaborazione di chiunque operi nei settori della ricerca che gli competono.

Il BRGM dispone di una banca-dati a livello mondiale e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.

La Repubblica Federale di Germania, con 248.000 chilometri quadrati di superficie e con quasi 60 milioni di abitanti, ha il suo *Bundesanstalt für Gewissenschaften und Rohstoffe* (BGR) (Servizio geologico e minerario) posto alle dipendenze del Ministero dell'economia. Esso è strutturato in un ufficio centrale con 740 addetti ai vari livelli pertinenti ad un istituto di ricerca scientifica, con altissima specializzazione in tutti i settori delle scienze della terra, e svolge all'estero le sue più consistenti e redditizie attività professionali. La cartografia ufficiale del territorio federale — ormai prevalentemente predisposta alla scala 1:25.000 o 1:50.000 — è eseguita dai servizi geologici dei vari Lander, mentre al BGR è riservata la cartografia tematica ed in particolare quella relativa alla geologia economica di interesse nazionale. Il bilancio è finanziato sia dal Ministero d'appartenenza che da terzi; nel 1982 è stato superiore ai 25 milioni di dollari (equivalenti).

La situazione inglese può essere così schematizzata: l'*Institute of Geological Sciences* (già *Geological Survey*) è inquadrato nel *Department of Education and Sciences;* esso è incaricato di eseguire studi e ricerche necessarie a perfezionare la conoscenza di tutti i parametri fisici e naturali del territorio, nonchè a provvedere alla sicurezza ambientale di un territorio esteso per 244.000 chilometri quadrati e con una popolazione di circa 56 milioni di abitanti. L'Istituto ha una sede centrale e nove organi periferici ai quali sono addetti, complessivamente, circa 1.050 unità, tra ricercatori a vario livello, tecnici ed amministrativi. Le attività si svolgono anche all'estero. Nel 1983 ha presentato un bilancio di oltre 14 milioni di dollari/eq.

I compiti che questi servizi espletano all'interno dei rispettivi territori non sono, come si è potuto rilevare, molto dissimili tra di loro. Quei compiti hanno in comune con quelli del servizio geologico italiano la preparazione, la stampa, la diffusione e l'aggiornamento delle documentazioni geologiche di base o tematiche, a seconda del grado di conoscenza già conseguito dalle prime. Alla preparazione di quelle documentazioni — cartografiche e bibliografiche — sono chiamate a concorrere le istituzioni della ricerca, sia a livello regionale (dove esistono), che a livello universitario. Tuttavia quei servizi allargano le loro competenze ad altri settori delle scienze della terra che, in Italia, sono affidati ad organismi ed enti diversi.

I servizi geologici nazionali dispongono di banche-dati molto efficienti, svolgono notevole attività professionale — tecnica e scientifica — all'estero (Italia compresa) e sviluppano intensi collegamenti scientifici. A questi collegamenti l'attuale servizio geologico italiano — pur teoricamente partecipe — non ha la possibilità di accedere per totale mancanza di fondi.

Tutti quei servizi geologici godono di una ampia autonomia amministrativa.

A fronte di queste situazioni, quella relativa al servizio geologico d'Italia rivela una condizione mortificante. Attualmente i suoi compiti non si discostano, sulla carta, da quelli che competono agli altri servizi geologici dell'Europa occidentale (regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, e decreto ministeriale del 13 aprile 1973) e possono essere così riassunti:

1) preparazione, pubblicazione e aggiornamento della cartografia geologica ufficiale del territorio della Repubblica (legge n. 68 del 1960) e della relativa bibliografia illustrativa;

2) studi e ricerche di carattere geo-minerario;

3) raccolta e archiviazione — anche computerizzata — della documentazione delle condizioni del sottosuolo (geologiche e geofisiche) e dei dati biblio-cartografici;

4) consulenza geologica e geofisica per le pubbliche amministrazioni;

5) studi nel settore delle scienze della terra a favore di altri Stati.

Il ruolo del servizio geologico d'Italia è esteso a fornire, come già ha fatto anche in collaborazione con il Comitato geologico istituito con la legge n. 15 del 1960, una normativa tecnico-scientifica per la preparazione della cartografia geologica al 50.000 a scala minore. Quella normativa è stata utilizzata da organi regionali per la preparazione di cartografie a scala anche maggiore. Altre direttive sono state predisposte al fine di coordinare l'espressione di pareri tecnici richiesti da organi regionali.

Le attività di cui si occupa il servizio geologico d'Italia sono tali da lasciar presumere un consistente numero di addetti. Al contrario, proprio per difetto di ricercatori e di altro personale, la produzione di questo organo di Stato è molto ridotta rispetto a quella che sarebbe necessario sviluppare nel settore della documentazione cartografica. Migliori sono le capacità produttive nel settore dell'informatica e della consulenza per le pubbliche amministrazioni, anche se l'ostacolo maggiore è legato alla scarsissima consistenza degli organici e delle disponibilità finanziarie.

Il numero degli operatori addetto al servizio geologico italiano è andato progressivamente riducendosi dagli inizi degli anni '70 mentre l'età media degli addetti è andata consistentemente aumentando, anche per l'esodo di ricercatori relativamente giovani verso le università. Il ruolo dei geologi fu fissato con legge n. 748 del 1972: 6 dirigenti, 2 geologi del ruolo ad esaurimento, 27 geologi. Non esiste invece un ruolo specifico per il restante personale a livello tecnico e amministrativo, poichè questo è assegnato dalla Direzione generale delle miniere a seconda delle disponibilità della medesima. Attualmente vi operano 39 dipendenti del ruolo del corpo delle miniere. Inoltre si hanno 4 comandati da altre amministrazioni e, a partire dal 1982, 14 esperti (geologi e tecnici) ex legge n. 285 del 1977, assegnati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

In totale il servizio geologico dispone di 40 laureati in geologia, di cui 28 di ruolo, 3 comandati da altre amministrazioni e 9 assunti ex legge n. 285 del 1977.

Le spese per il funzionamento del servizio (personale, attività esterne, pubblicazioni, cartografia e bibliografia) sono state nel 1984 di circa 2.200.000.000 di lire.

Questi dati devono essere confrontati con quelli dei servizi geologici europei precedentemente indicati.

È noto infine che, da ultimo, la stessa utilizzazione della sede del servizio ha incontrato serie difficoltà, per la necessità di lavori di risanamento, che si è venuta determinando nell'edificio di Largo Santa Susanna.

2. I tratti fondamentali della nuova organizzazione del servizio geologico — che assume la denominazione di « Istituto geologico nazionale » — possono così sintetizzarsi:

l'Istituto continua a far parte dell'amministrazione dello Stato, di cui è considerato organo tecnico (articolo 1. 2). Esso ha compiti di consulenza verso tutta la pubblica amministrazione (articolo 2) e le regioni possono avvalersene alla stregua di ogni altro organo tecnico dello Stato (articolo 3. 3). Appunto in qualità di organo dello Stato, l'Istituto è chiamato ad intervenire con ruolo propositivo rispetto alla funzione governativa di coordinamento (articolo 3. 1, lettera *g*);

per superare le difficoltà di gestione che hanno sin qui intralciato il funzionamento del servizio, si è attribuita all'Istituto personalità giuridica (articolo 1. 2). Esso è posto sotto la vigilanza dell'istituendo Ministero per l'ambiente (articolo 1. 2) ed opera uniformando la propria attività alle direttive ed attuando piani poliennali approvati da un comitato di Ministri, di cui fanno parte, oltre al Ministro per l'ambiente, i Ministri dell'agricoltura, dell'industria, dei beni culturali, della ricerca scientifica e della protezione civile (articolo 4. 1);

le attribuzioni dell'Istituto comprendono ora anche quella di rendere parere obbligatorio, nel campo delle scienze della terra, in tutti i procedimenti relativi ad opere o attività di competenza dello Stato, di enti pubblici e di enti locali e nei procedimenti relativi ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza (articolo 3. 1, lettera *f*). Inoltre, l'Istituto ha il compito di fornire indicazioni per il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali, di ogni altro ente pubblico, delle regioni e degli enti locali, in relazione alle scienze della terra (articolo 3. 1, lettera *g*) e di formulare proposte per disciplinare le attività che incidono sulla vulnerabilità geologica del territorio nazionale (articolo 3. 1, lettera *h*);

nel quadro di un trattamento economico e giuridico del personale uniformato a quello dei dipendenti degli altri enti pubblici del settore degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione (articolo 16. 5), un particolare trattamento retributivo è preveduto per i geologi, cui è attribuita, in aggiunta all'ordinario trattamento stipendiale, una indennità pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del dirigente e quello iniziale degli stessi geologi, in quanto appartenenti al ruolo professionale (articolo 16. 4).

Altri articoli (5 a 10) disciplinano la composizione degli organi dell'Istituto, che ripete lo schema proprio degli enti pubblici

in genere (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori) ed in particolare di quelli del settore, presentando anche un comitato scientifico per la geologia (articolo 9).

Al consiglio di amministrazione è stata apprestata una composizione in cui si riflettono da un lato le esperienze di gestione acquisite dal personale dell'Istituto, dall'altro esperienze esterne, attraverso la presenza di esperti, un ampio numero dei quali (5 su 11 componenti il collegio) espresso dagli enti locali (regioni, province e comuni).

L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei conti (articolo 13. 1) e si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato (articolo 13. 2).

Le sue entrate comprendono un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato (articolo 14. 1, lettera *c*), che sarà determinato dalla legge finanziaria (articolo 18).

Allo scopo di rinforzare la garanzia di una corretta gestione finanziaria l'articolo 7 (ai commi 3 e 4) prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione nel caso che l'ente per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo.

Per gli anni 1986, 1987 e 1988 è preveduto un consistente aumento della spesa sin qui sostenuta dallo Stato per il funzionamento del servizio (rispettivamente 10, 25 e 40 miliardi), ciò che dovrebbe anche consentire di affrontare il problema del rinvenimento di una nuova sede dell'Istituto e del completamento della ristrutturazione dell'edificio di Largo Santa Susanna.

Sia pure con la previsione di un opportuno scaglionamento delle assunzioni nell'arco di almeno un quinquennio, si è finalmente apprestata all'Istituto una dotazione organica (125, 330 e 360 unità nei ruoli amministrativi, tecnico e professionale) (articolo 16. 2) che lo porrà in condizioni di assolvere efficacemente ai compiti sin qui propri del servizio ed ai nuovi che, con il presente disegno di legge, si è ritenuto necessario attribuire all'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituto geologico nazionale*)

1. È istituito l'Istituto geologico nazionale.

2. L'Istituto geologico nazionale è organo tecnico dello Stato con personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministero per l'ambiente.

3. L'Istituto ha sede in Roma.

Art. 2.

(*Ambito di attività*)

L'Istituto geologico nazionale svolge attività di ricerca scientifica e tecnica nel campo delle scienze della terra, in funzione della salvaguardia e utilizzazione ottimale del territorio nazionale, ed è in tale campo organo di consulenza dell'amministrazione pubblica.

Art. 3.

(*Attribuzioni*)

1. Spetta all'Istituto geologico nazionale:

a) rilevare, compilare, pubblicare ed aggiornare la carta geologica ufficiale del territorio nazionale alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) rilevare, compilare, pubblicare ed aggiornare le carte geotematiche, a varie scale, del territorio nazionale;

c) raccogliere ed elaborare la documentazione e le informazioni geologiche per costituire una banca-dati nazionale;

d) eseguire ricerche, accertamenti, controlli e studi applicativi nel campo delle scienze della terra per contribuire alla conoscenza delle risorse del territorio nazionale;

e) formulare le disposizioni per regolare lo svolgimento delle operazioni di cui alle lettere da *a*) a *d*);

f) rendere parere obbligatorio nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o attività di competenza di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici ed enti locali ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza;

g) fornire indicazioni per il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di ogni altro ente pubblico, delle regioni e degli enti locali, in relazione alle scienze della terra;

h) formulare proposte per disciplinare le attività che incidono sulla vulnerabilità geologica del territorio nazionale.

2. L'Istituto, per attuare i suoi compiti:

a) collabora sul piano scientifico e tecnico con gli enti ed organismi internazionali ed esteri, che operano nello stesso ambito di attività;

b) può partecipare, in posizione minoritaria, a società, consorzi, enti ed organismi, operanti in Italia o all'estero, che abbiano come fine lo sviluppo delle tecnologie nelle materie di sua competenza;

c) può eseguire studi e ricerche a domanda di privati, stipulando le relative convenzioni, fuori dei casi in cui può essere richiesto del parere preveduto dalla lettera *f*) del comma precedente;

d) può affidare ad università, istituti di ricerca e sperimentazione, ad enti, società e privati, l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti per l'attuazione dei propri programmi scientifici;

e) promuove e favorisce la preparazione di esperti nel settore delle scienze della terra;

f) raccoglie e classifica i materiali di studio, cura l'esposizione delle relative collezioni e la pubblicazione di riviste e di studi di carattere scientifico e tecnico.

3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolza-

no possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, dell'Istituto geologico nazionale e utilizzano di norma la documentazione e le informazioni da esso raccolte.

Art. 4.

(*Comitato di Ministri*)

1. L'Istituto geologico nazionale svolge la propria attività uniformandosi alle direttive ed attuando piani poliennali approvati da un comitato di Ministri, costituito dal Ministro per l'ambiente, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Le direttive ed i piani sono sottoposti all'approvazione del comitato dal Ministro per l'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico per la geologia.

3. Il Ministro per l'ambiente riferisce al comitato di Ministri sull'attuazione dei programmi annuali di attività scientifica deliberati dall'Istituto.

Art. 5.

(*Organi dell'Istituto*)

Sono organi dell'Istituto geologico nazionale:

il presidente;

il consiglio di amministrazione;

il comitato scientifico per la geologia;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

(*Il presidente*)

1. Il presidente è scelto tra persone dotate di elevata qualificazione nelle discipline

attinenti ai compiti dell'Istituto ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti dell'ente non attribuiscano alla competenza del consiglio di amministrazione.

4. Egli delega, per il caso di sua assenza o impedimento, uno dei membri del consiglio di amministrazione; può altresì delegare, sentito il consiglio, a singoli componenti di questo, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici.

Art. 7.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

del presidente dell'Istituto, che lo presiede;

di tre rappresentanti del personale eletti tra gli appartenenti ai ruoli professionali;

di un esperto in discipline giuridiche e di un esperto in discipline economiche, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

di cinque esperti di particolare competenza nel campo delle scienze della terra, dei quali uno scelto dal Ministro per l'ambiente, due designati in rappresentanza delle regioni e province autonome dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due in rappresentanza, rispettivamente, di province e comuni, designati dall'UPI e dall'ANCI. In caso di mancata designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, gli esperti sono scelti dal Ministro per l'ambiente, su proposta del comitato di cui all'articolo 4.

2. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'ambiente ed ha la durata di cinque anni. I membri cessati dalla carica possono essere rieletti o confermati una sola volta.

3. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la regolare funzionalità dell'Istituto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, può sciogliere il consiglio di amministrazione nominando un commissario, di cui determina poteri e durata.

4. La regolare funzionalità dell'Istituto è da ritenersi in ogni caso compromessa quando l'ente per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.

Art. 8.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) lo statuto dell'Istituto;

b) i regolamenti concernenti l'organizzazione amministrativa dell'Istituto e l'ordinamento dei servizi, degli uffici e delle unità operative;

c) il regolamento di contabilità e amministrazione e le condizioni generali di contratto disciplinanti le convenzioni stipulate dall'Istituto;

d) la pianta organica ed il regolamento del personale;

e) la nomina del direttore generale;

f) il bilancio preventivo, le proposte di variazione in corso di esercizio e il conto consuntivo;

g) il programma annuale di attività e la relazione sull'attività svolta, sentito il comitato scientifico per la geologia;

h) la partecipazione a consorzi e società preveduta dal comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3;

i) le disposizioni e le proposte prevedute dal comma 1, rispettivamente lettere *e*) ed *h*), dell'articolo 3;

l) la tariffa dei servizi resi ed il prezzo di vendita delle pubblicazioni edite dall'Istituto, che dovranno essere commisurate ai relativi costi;

m) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal presidente;

n) l'acquisto o la costruzione dell'immobile da adibire a sede, nonchè il piano di ristrutturazione dell'edificio demaniale di Largo Santa Susanna in Roma, attuale sede del Servizio geologico del corpo statale delle miniere, che viene assegnato all'Istituto per lo svolgimento delle attività funzionali ed istituzionali.

2. Le delibere di cui alle lettere *b*) e *d*) sono approvate con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica; le delibere di cui alle lettere *c*), *l*) ed *n*) sono approvate con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro; le delibere di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) sono trasmesse al Ministro per l'ambiente ed al Ministro del tesoro ed assoggettate a controllo secondo il disposto dell'articolo 29, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Le disposizioni formulate con la delibera di cui al comma 1, lettera *i*), del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro per l'ambiente.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'Istituto o quando ne facciano richiesta quattro almeno dei suoi componenti.

5. Il consiglio delibera con la presenza di almeno sette dei suoi componenti; svolge funzioni di segretario il dirigente dei servizi amministrativi.

6. Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *i*) ed *n*) sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio.

Art. 9.

(*Comitato scientifico per la geologia*)

1. Il comitato scientifico per la geologia esprime parere sui programmi poliennali, sul programma scientifico annuale e sul relativo consuntivo, sul contenuto delle disposizioni e delle proposte di cui al comma 1, lettere *e*), e *h*), dell'articolo 3, nonchè in ordine a questioni di particolare interesse tecnico e scientifico deferitegli dal consiglio di amministrazione.

2. Il comitato scientifico è composto:

a) del presidente dell'Istituto geologico nazionale, che lo presiede;

b) di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per l'ambiente e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, designati dai rispettivi presidenti;

c) del direttore dell'Ufficio nazionale per gli idrocarburi;

d) del direttore dell'Istituto geografico militare;

e) del direttore dell'Istituto idrografico della marina;

f) del direttore generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) di cinque esperti nelle discipline delle scienze della terra, designati dal comitato di Ministri di cui all'articolo 4;

h) di due esperti nelle discipline delle scienze della terra, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

i) di due esperti nelle discipline economiche e giuridiche, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l) di un esperto nelle discipline delle scienze della terra, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

3. L'ufficio di segreteria è affidato ad un funzionario tecnico e ad un funzionario amministrativo dell'Istituto geologico nazionale.

4. Il comitato è costituito con decreto del Ministro per l'ambiente ed ha la durata di cinque anni.

Art. 10.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per l'ambiente e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il presidente del collegio, con qualifica di dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è designato dal Ministro del tesoro. Gli altri componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti del Ministero per l'ambiente.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'Istituto.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professio-

nali, è assunto anche tra i funzionari dell'Istituto, con contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato scientifico e a quelle del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso; sovraintende all'attività degli uffici dell'Istituto e svolge ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

3. Il regolamento organico disciplina lo stato giuridico del direttore generale, che, ai fini del trattamento economico, è equiparato al dirigente generale livello C delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

(Emolumenti degli amministratori, dei revisori e dei componenti del comitato scientifico)

1. I compensi previsti per il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico per la geologia e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'Istituto, il presidente ed i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Ai membri del comitato scientifico per la geologia nominati in ragione del loro ufficio compete soltanto un'indennità di presenza, da determinare con i criteri di cui al comma 1.

Art. 13.

(Controllo della Corte dei conti - Estensione all'Istituto delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'Istituto geologico nazionale è soggetto al controllo della Corte dei conti preveduto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Istituto geologico nazionale, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

(*Entrate*)

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai proventi per l'esecuzione dei servizi;

b) dai ricavi della vendita delle proprie pubblicazioni;

c) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Si applicano all'Istituto le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 15.

(*Statuto*)

Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

(*Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale*)

1. Gli istituti preveduti dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinati, in conformità del richiamato articolo 2, sulla base della legge, con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. La delibera, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio, è approvata con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica.

2. La pianta organica dell'ente sarà articolata nei ruoli amministrativo, tecnico e

professionale, della rispettiva consistenza di 125, 330 e 360 unità e, tenuto conto delle effettive esigenze di funzionamento dell'Istituto, il personale sarà distribuito nelle qualifiche previste per ciascun ruolo dalla vigente disciplina sul rapporto di lavoro degli enti pubblici. Alla copertura di detti contingenti l'Istituto provvederà con un piano di assunzione di durata non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Sono disciplinati in base ad accordi, secondo il disposto dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli istituti preveduti dall'articolo 3 della stessa legge.

4. Al personale del ruolo professionale, per il quale è richiesto il titolo di laurea o equipollente, in aggiunta al trattamento economico ad esso spettante, è attribuita un'indennità pari alla differenza tra il trattamento stipendiale iniziale e il corrispondente trattamento stipendiale iniziale della qualifica di dirigente. Tale indennità è progressivamente ridotta in misura tale che per effetto della stessa il trattamento economico complessivo non superi il trattamento stipendiale iniziale di dirigente generale.

5. L'Istituto geologico nazionale è inserito nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

6. Fino all'emanazione della disciplina risultante dall'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, al personale dell'Istituto, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo, si applica la disciplina giuridica ed economica vigente per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 17.

(*Trasferimento delle funzioni e del personale*)

1. Il Servizio geologico del corpo statale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è soppresso e cessa dalle funzioni a decorrere dalla data dei decreti di nomina degli organi dell'Istituto geologico nazionale.

2. Restano salve le competenze riservate per legge ad altre Amministrazioni.

3. Fino all'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale, il personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello di altre amministrazioni assegnato o comandato, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Servizio geologico del corpo statale delle miniere, presta servizio presso l'Istituto geologico nazionale mantenendo il proprio stato giuridico ed economico.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale, che determinerà criteri e modalità dell'inquadramento, il personale indicato nel precedente comma può chiedere il trasferimento all'Istituto geologico nazionale, nei cui ruoli viene inquadrato con salvaguardia dei diritti acquisiti fino alla concorrenza dei posti in organico.

5. Il personale che non opti per il trasferimento all'Istituto rimane, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero nei rispettivi ruoli di appartenenza.

6. In corrispondenza del trasferimento all'Istituto preveduto dal comma 4 i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti di un identico numero di posti. È comunque mantenuto un ruolo organico dei geologi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con una dotazione di 15 unità.

Art. 18.

(*Norma finanziaria*)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 14, lettera *c*), è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'Istituto trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1986, a lire 25 miliardi per l'anno 1987 e a lire 40 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.